Anno VI - 1853 - N. 90

# L'OPINIONE

Venerdì 1 aprile

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino | *Anno* L. 40 | *Semestre* L. 22 | *Trimestre* L. 12 |
| Provincie | id. » 44 | id. » 24 | id. » 13 |
| Svizzera e Toscana | id. » 54 | id. » 30 | id. » 16 |
| Francia | id. » 58 | id. » 32 | id. » 17 |
| Belgio ed altri Stati | id. » 62 | id. » 34 | id. » 18 |

*L'Uffizio è stabilito in via della Madonna degli Angeli, N. 13, secondo cortile, piano terreno.*

Si pubblica tutti i giorni, comprese le Domeniche.
Le lettere, i richiami, ecc. debbono essere indirizzati franchi alla Direzione dell'*Opinione*.
Non si accettano richiami per indirizzi se non sono accompagnati da una fascia. — Annunzi, cent. 25 per linea. — Prezzo per ogni copia cent. 25.

AVVISO AI SIGNORI ASSOCIATI

*I signori associati, il cui abbonamento è scaduto colla fine del mese scorso, sono pregati di rinnovarlo in tempo, onde evitare lacune nella spedizione del giornale.*

TORINO 31 MARZO

## DIPLOMAZIA SVIZZERA.

Fra i documenti officiali pubblicatisi sulla questione insorta fra l'Austria e la Svizzera il più importante è senza dubbio la risposta 21 marzo del consiglio federale all'ultima nota austriaca del 15 marzo. Questo atto ribatte vittoriosamente tutte le accuse e imputazioni fatte dall'Austria al governo federale e al cantone Ticino a proposito di tendenze sovversive e di propaganda rivoluzionaria negli stati soggetti al dominio austriaco.

Il consiglio federale ha somministrato la prova evidente che non hanno alcun ragionevole fondamento i pochi fatti addotti dall'Austria in appoggio dell'accusa formolata in termini generici che « il moto insurre» zionale di Milano del 6 febbraio sia stato « preparato e diretto dai corifei del partito « rivoluzionario nel cantone Ticino. »

Quei pochi fatti si possono riassumere dalla nota del 15 marzo del signor Karnicki nei seguenti punti:

1° Essere corsa voce nel cantone dell'imminente tentativo alcuni giorni prima che accadesse.

2° Esservi stata il 4 febbraio un'adunanza di fuggiaschi nel cantone, onde deliberare sulla compartecipazione alla sommossa.

3° Non averne il cantone Ticino dato avviso alle autorità di Lombardia.

4° Che Saffi, Pistrucci e altri rifugiati pericolosissimi si sono trattenuti prima e durante l'attentato nel cantone Ticino.

5° Che essi vi prepararono i proclami incendiarii, sparsi poi in Lombardia.

6° Che il giorno 6 e nei giorni successivi giunsero a Lugano diversi carichi di polvere spediti con gran fretta e segretezza dall'interno della Svizzera.

In una precedente nota austriaca del 18 febbraio, che finora non fu pubblicata, pare che siasi fatto al cantone Ticino una settima accusa, cioè di aver tollerato spedizioni di armi in Lombardia a traverso il cantone, e la formazione di ragguardevoli depositi di armi nel cantone stesso.

Ai primi tre punti il consiglio federale risponde che simili voci di sommosse in Lombardia e in Francia erano corse nella Svizzera e in altri paesi ripetute volte, senza che alle medesime vi si annettesse maggior importanza, e che fossero perciò riputate argomento di comunicazioni diplomatiche; che quindi non può farsi un rimprovero nè al governo del cantone Ticino, nè al governo federale dell'ommessa comunicazione, tanto meno che da tutte le investigazioni fatte risulta non avere alcun fondamento la notizia di un'adunanza di fuggiaschi, che sarebbesi tenuta il 4 o il 5 di febbraio nel cantone Ticino. Le ragioni addotte giustificano pienamente i governi cantonale e federale, se non in faccia all'Austria, certamente in faccia a tutti gli altri governi spregiudicati e all'opinione pubblica, ove ne fosse stato d'uopo. Ma crediamo che il consiglio federale avrebbe agito in modo assai più conforme tanto alle convenienze internazionali e agli usi diplomatici, quanto alla propria dignità di governo indipendente se si fosse limitato a sostenere che le relazioni di buon vicinato non possono imporre a nessun governo l'obbligo di informare gli Stati vicini delle voci vaghe e prive di positivo fondamento, che possono mettersi in corso a pregiudizio dei medesimi, e ciò tanto meno quando, non ostante la dovuta vigilanza, non è concorso alcun fatto che rendesse necessarie straordinarie misure da concertarsi cogli Stati vicini.

Versando sulla dimora di alcuni rifugiati pericolosi nel canton Ticino, il consiglio federale cerca nella sua nota di completare la lista dei nomi, aggiungendo a quelli di Saffi e Pistrucci indicati nella nota austriaca, anche i nomi di Mazzini, Clementi e Cazola, come pure quelli di Mosker, ufficiale ungherese, e di Crippa, individuo che non appartiene alla classe dei rifugiati politici. Il consiglio federale ha potuto constatare che Saffi e Pistrucci furono espulsi dal cantone l'11 gennaio, che non vi si ebbe alcuna traccia di Mazzini nè prima, nè durante e dopo l'attentato, e che gli altri furono arrestati in diversi luoghi e sottoposti a processo. Queste deduzioni avrebbero dovuto bastare alla giustificazione dei governi cantonale e federale. Ma il consiglio ha voluto andare più oltre, e non solo ha affievolito i suoi argomenti, ma quello che più importa ha compromessa la propria dignità, e non ha avuto riguardo ai doveri di buon vicinato da osservarsi verso altri Stati vicini che ebbero dispiacevoli incumbenti da adempiere in occasione di quei deplorabili avvenimenti.

Il consiglio federale si abbandona, nella sua nota diretta all'Austria, a spiegazioni e insinuazioni riguardo alle azioni dei rifugiati politici, le quali sono un'accusa manifesta del governo sardo. S'insinua che nel Piemonte i rifugiati politici dimorano a migliaia, che le voci di un movimento a Milano erano sparse anche a Torino e Genova, che alcuni dei rifugiati passati nel cantone Ticino provenivano dal Piemonte, muniti anche di passaporti sardi; facendo implicitamente un rimprovero all'Austria di fare un'accusa al cantone Ticino di fatti che avrebbero dovuto rimproverarsi ad un altro Stato. Comunque sia il significato e la portata di quelle insinuazioni, il metodo tenuto dalla diplomazia svizzera non è nè dignitoso nè onorevole per il paese che essa rappresenta. Come dovrassi poi qualificare questo contegno, se consideriamo che le accuse in tal modo insinuate contro il Piemonte non hanno una base migliore, più fondata e positiva di quelle slanciate direttamente dall'Austria contro il cantone Ticino e il governo federale?

Dopo aver giustificata la spedizione delle polveri a traverso il S. Gottardo, il consiglio federale procede collo stesso metodo di accuse e insinuazioni verso altri governi e specialmente verso un governo vicino ed alleato riguardo agli altri punti, cioè dei proclami incendiarii sparsi in Lombardia e della spedizione di armi e di armati verso i confini dello stesso paese.

Il governo federale non si accontenta di dare, per quanto è possibile, la prova che nel cantone Ticino non esistevano comitati rivoluzionarii, non furono stampati, nè si trasportarono in Lombardia proclami incendiarii, non si formarono bande armate contro l'Austria, ma asserisce ancora che tutto ciò esisteva ed ebbe luogo in altri Stati vicini, senza misurare la portata, il valore e le prove di queste incriminazioni. Raggiunto lo scopo di discolpare il cantone Ticino in via diretta, a quale pro' questa indiretta difesa mediante accusa di altri governi? O crede il governo federale che l'accusare altri governi dei fatti che vengono ingiustamente e senza fondamento a lui rimproverati dall'Austria, sia un valido ed efficace argomento in suo favore? Non ha egli compreso che dopo aver vittoriosamente confutate sul proprio terreno legale della Confederazione le accuse dell'Austria, quelle insinuazioni contro governi esteri, fondate od infondate che fossero, dovevano necessariamente affievolire le simpatie che non possono mancare ad un paese che ingiustamente incriminato, minacciato e maltrattato, si difende con dignità, energia e coraggio?

Siamo assicurati che il governo sardo ha stimato opportuno di protestare per la sua parte con forza contro questo procedere impolitico, e tanto più sconveniente in quanto che il consiglio federale, trattandosi di fatti relativi ad un paese estero, non aveva, nè poteva avere dati sufficienti per apprezzarne il valore e la verità. Infatti la protesta del governo sardo non si limita soltanto alla forma, ma insiste pure nell'assoluta inesattezza dei fatti allegati.

Il consiglio federale avrebbe tanto più dovuto astenersi di prendere questo corso, in quanto che non può ignorare quali e quante cause di recriminazioni potrebbe avere il Piemonte verso alcuni cantoni della Svizzera, e fors'anche verso lo stesso governo federale. Ma noi vogliamo tener conto della difficile posizione della Svizzera, e aver riguardo alla inesperienza diplomatica dei membri del consiglio federale, che, abituati al governo di piccoli cantoni, non hanno ancora compreso il linguaggio che conviene ai rappresentanti di un paese più grande e più potente com'è divenuta la Confederazione dopo l'attivazione del nuovo patto; perciò non entreremo nel tema di quelle recriminazioni basate sopra fatti ben altrimenti manifesti e riconosciuti che le accuse addotte dall'Austria contro i governi liberali, e le insinuazioni contro il Piemonte contenute nella nota 21 marzo del consiglio federale; e speriamo che lo stesso consiglio, convinto della necessità di mantenere il buon accordo e le più strette relazioni di amicizia con uno Stato vicino, col quale è legato per tanti interessi, saprà togliere ogni motivo che potesse indurre a ritornare su questo argomento.

In questa circostanza non possiamo a meno di istituire un confronto, ed è che il governo sardo, non forzato da alcuna estera pressione, procedette bensì con energia in occasione dei deplorabili avvenimenti di Milano, onde non fossero compromessi i rapporti internazionali, e la tranquillità interna del paese; ma ha saputo ristringere le misure di rigore ad un numero assai limitato di emigrati che abusarono manifestamente dell'ospitalità loro accordata, e facendone, come era giustizia, una questione individuale anzichè una misura generale, potè tosto decampare da alcuni rigori adottati nel primo momento. Il governo sardo, soddisfacendo alle necessità interne ed ai doveri internazionali, non è per questo venuto meno verso l'emigrazione onorevole e tranquilla a quei generosi riguardi, che conteranno nelle storie italiane fra i più gloriosi titoli di illustrazione pel Piemonte.

Dal cantone Ticino invece furono espulsi non pochi fuggiaschi, cui per confessione dello stesso consiglio federale non può rimproverarsi alcuna compartecipazione all'attentato, e certamente neppure una perturbazione nell'interno del cantone. Non si sono oltrepassate con questo rigore, per compiacere all'Austria, le ragionevoli esigenze dei doveri internazionali? O crede il consiglio federale con simili concessioni di disarmare le pretese dell'Austria?

## CAMERA DEI DEPUTATI

Stabilitosi ieri il principio assoluto che interdice ad ogni nazionale il possesso ed il mercato degli schiavi, si discusse quest'oggi lungamente per sapere se sarebbesi stabilita altresì una sanzione penale per quelli che violassero il principio suddetto. La maggioranza della commissione, che ieri avea oppugnata la massima suddetta, si oppose naturalmente quest'oggi a quella sanzione che dovea garantirne il rispetto; ma su quest'ultimo argomento ebbe essa l'appoggio dell'onorevole dep. Lione, che pure avea ieri votato nel senso della minoranza della commissione medesima.

Questo deputato pretendeva che, una volta ammessa la proibizione della schiavitù, dovessero le infrazioni alla legge abbandonarsi alle norme del diritto comune che si oppone ad ogni violenza d'una persona su d'un'altra. A nostro avviso, il deputato Lione dimenticava che la schiavitù si trova in quei paesi nei quali la medesima non è soltanto guarentita dalle leggi civili, ma costituisce benanco un principio politico della società, che i governanti hanno gran cura di conservare e di difendere. Qual forza pertanto, quale efficacia potrebbesi sperare dalle nostre leggi, che, sconosciute in così lontani paesi ed in contraddizione colle consuetudini dei medesimi, non potrebbero trovare nè giudici per intenderle, nè tribunali per applicarle?

Il proclamare una massima di giustizia, senza determinare una pena per chi la trasgredisce, equivale a non proclamarla, giacchè se questa fosse universalmente osservata non sarebbevi bisogno di rammemorarla. Ma siccome appunto essa è negletta ad onta della manifesta sua equità, così ne nasce il bisogno di opporre ai prevaricatori un freno maggiore di quello che non trovano nei principii della morale, la cui forza sembra essere insufficiente.

Ciò sembra a noi abbastanza chiaro, e quindi avremmo sperato che la discussione non fosse così lunga ed ostinata quale infatti la dovemmo subire; finalmente fu decisa nel senso che, giusta noi, è il più equo, ed approvatosi l'articolo secondo, si procedè più oltre, non giungendosi però che sino all'articolo quinto, dove ci siamo arrestati.

La discussione si è di molto impiccolita nella seduta di quest'oggi: gli emendamenti si accumularono per meglio determinare i casi nei quali un individuo potrà ritenersi contabile del commercio condannato. Tutti questi emendamenti, lo ripetiamo, dovrebbero formularsi nel seno degli uffizi, dove con maggior calma se ne potrebbe apprezzare l'opportunità; ma nella seduta pubblica non riescono che a far perdere un tempo preziosissimo, con nessun vantaggio della legge. Nelle sedute pubbliche sono le massime generali che denno essere trattate; i dettagli non cattivano l'attenzione, e scambiano l'assemblea legislativa in un'aula curialesca.

I sequestri in Lombardia. La *Presse* ha un altro articolo intorno ai sequestri. Dopo aver riportato l'esito dei reclami di alcuni sudditi sardi contro il decreto 13 febbraio, soggiunge:

« Il Piemonte è il solo ostacolo che impedisce al governo austriaco di effettuare completamente i suoi progetti sull'Italia e di estendere il sistema di oppressione e di rapina che egli fa pesare fin dal 1814 sulla Lombardia e la Venezia. Finchè la stampa e la tribuna saranno libere a Torino, finchè sventolerà ivi il vessillo tricolore, l'Austria avrà nella penisola una situazione precaria. Ella sa benissimo che i giornali e le Camere sono più formidabili per lei delle armate che l'hanno battuta a Goito ed a Pastrengo, e contro le quali si è rifatta a Custoza ed a Novara. Perciò essa non trascura nessun mezzo per liberarsi da questo contagioso nemico. Ma il Piemonte non è il solo che sia interessato negli attacchi così apertamente diretti contro i suoi diritti più essenziali.

« L'Austria è in Italia un potere rivoluzionario nel significato più detestabile della parola. Col suo governo di despotismo e di anarchia, colla sua amministrazione disordinata, colle sue stravaganti dilapidazioni, col suo debito in tanta disproporzione colle sue risorse, colla sua bancarotta imminente essa minaccia continuamente lo Stato politico e finanziero di Europa. Finchè non si sarà posto un freno alla sua ambizione, finchè non sarà costretta a rispettare l'indipendenza degli altri paesi, la pace non sarà in alcun luogo sicura, perchè l'Italia coglierà tutte le occasioni di vendicarsi dei proprii oppressori e di riconquistare la sua indipendenza. »

L'Austria ed il Sonderbund. All'Austria, che accusa la Svizzera di aver prestato aiuto a'fautori del movimento del 6 febbraio, la *Gazzetta di Berna* risponde riproducendo i seguenti passi del protocollo officiale del consiglio di guerra del Sonderbund, non meno che la nota austriaca diretta l'11 gennaio 1847 allo stesso consiglio del *Sonderbund* insorto contro la Confederazione e le leggi della Svizzera.

Noi riferiamo questi documenti, i quali sono la più eloquente confutazione della nota austriaca intorno alle simpatie del Ticino pei rifugiati.

*Estratti dal protocollo del consiglio di guerra del Sonderbund.*

Seduta del 9 gennaio 1847. « Il sig. presidente annunzia all'Assemblea che è riuscito ad ottenere dal governo austriaco in « favore de' sette cantoni, un prestito di 100 « mila fiorini, senz'interesse, e che questa « somma gli è già stata versata. L'Assemblea ringrazia il presidente delle cure « straordinarie che si prese onde condurre « a buon esito questo fortunato affare. »

Seduta del 21 giugno 1847. « Il sig. presidente Siegwart-Muller dà lettura d'una « lettera dell'*ambasciatore austriaco* barone « di Kaisersfeld, in data di Zurigo 16 giugno, « la quale annuncia che S. M. l'imperatore, « per mezzo de' signori Vincenzo Muller « landamano e Bernardo Meyer cancelliere, « fa dono a'piccoli cantoni, specialmente a « Schwytz, di 3000 fucili estratti dagli arsenali della Lombardia, e che ha dato or-

« dine al maresciallo Radetzky di conse-
« gnare queste armi. Converrebbe inviare « qualcuno a Milano per ricevere quei « fucili.

« Nel preconsulto aperto a questo riguardo « si esprime da ogni lato il piacere che si « prova per questa gentilezza di S. M. I. e si « delibera d'incaricare il presidente d'espri- « mere la riconoscenza che i cantoni pro- « vano di questo generoso dono. S'incarica « il colonnello Reding, attualmente a Lu- « cerna, di recarsi immediatamente a Mi- « lano per intendervisi con S. E. il sig. Ra- « detzky per la consegna de'fucili. »

*Estratto dalla nota austriaca diretta l'*11 *gennaio al consiglio di guerra del Sonderbund.*

« Gli atti sottoposti alla corte imperiale le « hanno provato fino all'evidenza che si vo- « gliono mettere ad esecuzione misure che « attentano alla sovranità guarentita dal « patto ai sette cantoni. In questa posizione, « S. M. l'imperatore crede degno della giu- « stizia e della lealtà che informano tutti i « suoi atti, di dichiarare che a parer suo « non sono i sette Stati di Lucerna, Uri, « Schwytz, Untervalden, Zug; Friburgo e « Valese che hanno stesa una mano distrut- « tiva sulle basi della Confederazione, quale « fu riconosciuta dall'Europa, e che non sono « risponsabili delle conseguenze funeste che « avranno per la Svizzera le misure di cui « ha presa l'iniziativa. »

Che cosa direbbe e farebbe l'Austria se la Svizzera avesse prestati cento mila fiorini agli insorgenti di Milano, regalati loro tre mila fucili e con una nota ufficiale approvata la loro condotta?

---

Luoghi Santi. Leggiamo nel *Pays*, organo semiofficiale del governo imperiale, la seguente esposizione sulle controversie dei Luoghi Santi:

« La rivendicazione dei Luoghi Santi per parte della Francia, in alcuni giornali stranieri, e sopratutto nel *Times*, è argomento di giudizii erronei che hanno per iscopo di snaturare lo spirito di questa pratica.

« Il governo francese che conosce l'organizzazione religiosa dell'impero ottomano, e che ha provato altre volte di quali sentimenti di amicizia egli è compreso per le popolazioni greche dell'Oriente, col far valere i richiami dei religiosi latini, non poteva che nutrire pensieri tolleranti e conciliativi. Guardisi con buona fede alla serie degli atti di queste pratiche e si vedrà apertamente che egli non si è mai allontanato da questa linea di condotta, la sola che fosse d'accordo collo spirito delle nostre istituzioni e dei nostri costumi. La Francia non ha rivendicato la restituzione del diritto spettante ai P. P. di Terra Santa per altro fine che per non vederli spossessati intieramente da rivali più numerosi e potenti; e se ha difeso i loro privilegi, lo ha fatto per garantire loro, se non altro, l'eguaglianza in presenza di pretese che non vi hanno rigorosamente nessun diritto, e che non pertanto minacciavano di passar oltre.

« Infatti, il governo francese ha forse richiesto la restituzione di tutti i luoghi di visita sui quali avea dei diritti? Che se ne giudichi.

« I latini aveano perduto nel 1757 la gran chiesa di Bethleem, il santuario della Natività e la stella portante la nota iscrizione che attestava l'antica possessione dei religiosi franchi, la tomba della Vergine, la pietra dell'unzione, le sette arcate della Vergine nella chiesa del Santo Sepolcro; infine una porzione considerevole di questa stessa chiesa.

« I PP. di Terra Santa sono essi in possesso esclusivo di questi santuarii? Tutt'altro. Quantunque la forza del loro diritto sia stata a più riprese riconosciuta dai ministri turchi, le concessioni che ha ottenuto e di cui si è contentata la Francia, non riguardano che due soli santuarii. I religiosi latini sono ormai investiti del diritto di esercitare, in concorrenza colle altre comunioni, il loro culto nella tomba della Vergine e di attraversare liberamente la gran chiesa di Bethleem per recarsi alla grotta della Natività, che è una dipendenza di questo santuario. Le disposizioni suppletive non riguardano che questioni di dettaglio di una importanza secondaria, come sarebbero la restituzione della stella tolta nel 1847 nella chiesa della Natività, e la facoltà di riparare la cappella di Beit-Djala, come anche diverse costruzioni, proprietà dei latini relative alla chiesa del Santo Sepolcro.

« È evidente che se fosse stata intenzione della Francia di esigere la rigorosa esecuzione delle capitolazioni, come ne aveva diritto, non si sarebbe contentata di così mediocri vantaggi. Malgrado ciò, fu forse veduta respingere l'aggiustamento imperfetto proposto dalla Porta e invitare questa potenza a stare alla lettera dei trattati? No; ella si è pure limitata a formulare una semplice riserva per difendere il principio, rimettendosi alla decisione del sultano che poneva termine alla questione.

« La moderazione di questa attitudine era tanto più da notarsi in quanto che, nelle pratiche anteriori, il rappresentante della Francia avea spinto il disinteressamento ad un grado prossimo all'abnegazione. Per semplificare i suoi richiami egli avea consentito di lasciare da un canto una questione assai grave, ma che potea parere irritante, quella della ripartizione della cupola del Santo Sepolcro, riparata dai greci, all'epoca dell'incendio del 1808.

« Le concessioni della Francia non si erano arrestate a questo, Se essa avea chiesto ai greci alcune restituzioni che d'altronde non gli allontanavano da verun santuario, e non gli obbligavano che alla divisione senza spogliarli, essa avea imposto ai latini un grave sacrificio in favore dei greci, a titolo di benevola reciprocità, per togliere a questi persino il pretesto di lagnarsi. Il santuario dell'Ascensione, rimasto in possesso dei musulmani, era stato aperto nel 1835 ai padri di Terra Santa, mercè gli sforzi dell'ammiraglio Roussin. Questi religiosi aveano ottenuto l'autorizzazione di celebrare una volta all'anno, il giorno dell'Ascensione, le ceremonie del culto cattolico, ad esclusione di ogni altra comunione cristiana. Sul desiderio manifestato dal ministero degli affari esteri della Porta, di ammettere i greci alla partecipazione di questo santuario per calmare le loro inquietudini, l'ambasciatore francese avea risposto di dare il suo consenso, ed avea per tal modo obbligato i PP. latini ad accordare alla Chiesa greca un compenso più che equivalente alle restituzioni gli erano domandate.

« Se la Francia avesse voluto prolungare la disputa e chiedere dalla Turchia nuove spiegazioni, non le sarebbero certamente venuti meno i pretesti. Il firmano concesso ai greci un mese appena dopo la notificazione delle decisioni prese dal sultano in favore de'latini, e, più tardi le istruzioni incomplete del commissario turco incaricato di applicare l'accordo acconsentito dalle due parti, infine, la lettura ufficiale a Gerusalemme del firmano, dopo aver promesso che non sarebbe stato letto, tutte queste circostanze avrebbero fornito alla Francia delle ragioni sufficienti per autorizzare a rimettere tutto in questione ed a riclamare delle soddisfazioni più in rapporto collo spirito e colla lettera dei trattati. Il governo francese ne ha forse approfittato? Neppure. Fu veduto all'incontro predicare ai religiosi di Terra Santa la concordia e fare ogni suo potere per ottenere che stessero contenti, ad una incompleta restituzione dei loro antichi diritti.

« Nel corso di queste pratiche, che non durarono meno di tre anni, la Francia non ha mai abbandonato quel pensiero di tolleranza e di conciliazione onde ha fin da principio proseguiti i suoi riclami. Essa non ha chiesto pei latini, come poteva farlo, il possesso esclusivo de'santuari di cui fu loro restituito l'accesso. Questi religiosi non vi rientrano per cacciare le comunioni rivali. Il governo francese si è contentato di vederli dividere colla chiesa d'Oriente l'uso di quei luoghi ond'erano, non ha guari, assoluti padroni. Egli ha fatto di più, egli si è incaricato di concedere alla Porta che il santuario dell'Ascensione fino allora riservato esclusivamente ai latini, fosse accessibile d'ora innanzi anche alla comunione greca.

« Se fu mai rivendicazione di diritti certi, incontestabili, la quale abbia potuto portare l'impronta della moderazione, è dunque quella onde furono testè oggetti i Luoghi Santi. Questa moderazione, spinta fino al disinteressamento, si fa chiara ad ogni fase del negoziato. L'interesse ed il diritto dei latini non ha fatto dimenticare un istante al governo francese i riguardi dovuti ai greci. Potendo parlare il linguaggio imperioso dei trattati, egli ha pure adoperato quello della fraternità cristiana. Era d'altronde, secondo il suo modo di vedere, il solo linguaggio che convenisse usare in una discussione di religione, in presenza di questi luoghi dove si devono solo attingere insegnamenti di pace e di concordia.

« Per vedere nella condotta del governo francese pensieri d'intolleranza, non vi vuole dunque che un partito preso di sfigurare i fatti e negare l'evidenza. »

---

## STATI ESTERI

### SVIZZERA

*Basilea.* I lavori della strada ferrata dello Hauenstein devono incominciarsi fra pochi giorni. Degli operai ticinesi verranno impiegati in quell'importante lavoro. Si annunzia pure che i lavori di strade ferrate hanno presso buona piega dalla parte di Zurigo.

La compagnia del Nord e quella da Zurigo al lago di Costanza si fonderanno in una sola compagnia, il che ravvicinerà quest'ultima a quella della ferrovia centrale. La linea dello Botzberg verrebbe abbandonata, e la società di Zurigo costrurrebbe in linea retta da Basilea ad Arau per congiungervi la strada ferrata centrale venendo da Olten.

### AUSTRIA

*Vienna, 26 marzo.* Essendosi verificato il caso che sudditi inglesi cedono verso pagamento i loro passaporti a fuorusciti politici, i quali poi ne fanno uso per iscopi rivoluzionarii nei paesi tedeschi, furono diffidati i commissarii posti ai confini per la revisione dei passaporti e per la sorveglianza dei forestieri, a dedicare una speciale attenzione ai viaggiatori inglesi, onde impedire gli abusi sopraccennati.

— Per quanto si dice, il nostro governo avrebbe risposto alle inchieste dell'ambasciatore inglese conte di Westmoreland, circa il sequestro posto sui beni dei fuorusciti politici lombardo-veneti, accennando semplicemente alle negoziazioni che pendono in proposito fra l'Austria e la Sardegna.

(*Corr. Italiano*)

— L'imperatore ha condonato al redattore del giornale di Brescia la *Sferza* la pena di quarantacinque giorni d'arresto cui i tribunali civili l'avevano condannato per delitto di stampa.

Il signor Mazzoldi in luogo di subire la condanna inflittagli per titolo di diffamazione, si recò a Vienna con passaporto accordatogli in modo speciale dal delegato provinciale di Brescia.

Si legge nel *Corriere Italiano*:

« L'imperatore si dedica di nuovo colla massima attività agli affari di Stato. Durante l'ora spirante settimana eranvi quasi ogni giorno conferenze di ministri sotto la presidenza del monarca.

« A quanto udiamo, nelle luogotenenze si consulta sui mezzi idonei a dare incremento alla coltura dei pesci finora cotanto negletta in molti dominii della corona. »

### RUSSIA

Si scrive alle *Notizie di Amburgo* da *Pietroburgo, 14 marzo.* Nel nostro mondo politico è considerata come infondata la notizia corsa in questi giorni di uno sminuzzamento della Turchia. La Russia saprà impedire e questo fatto e la fusione dei singoli piccoli Stati slavi meridionali in un potente impero turco centralizzato. Lo scopo politico della Russia è il progressivo sviluppo di quel gruppo di Stati slavi, perchè questi e i varii piccoli Stati della Germania sono i più comodi vicini e presentano la forma la più atta alla conservazione dell'influenza e del protettorato della Russia.

---

## STATI ITALIANI

### TOSCANA

(*Corrispondenza particolare dell'*Opinione)

GIUDIZIO DI LESA MAESTA'

*contro*

F. D. GUERRAZZI.

*Udienza del* 15 *dicembre* 1852.

Esame dei testimoni a difesa.

*Torelli Emilio* di Mondovì, domiciliato in Firenze, ex-capitano della municipale, stampatore, depone di essere andato da Guerrazzi nella notte precedente al giorno 8, e di averne avuto commissione di accompagnare il sig. Montanelli nelle sue stanze, e di chiamare Dell'Hoste, Boninsegni ed un'altro. Un'ora dopo circa, cioè verso le ore quattro, il testimone diede commissione al Doni di chiamare un Torrini, e questi incaricò di chiamare il Dragomanni. Uscì poi in carrozza per andare a chiamare il generale Chigi ed il gonfaloniere Peruzzi, ed allora andò anche dal Bardi per sciogliersi da un impegno con esso assunto, e per suo ordine si recò alla stamperia.

Il testimone si trovò presente quando Guerrazzi rimproverò Cironi e Potenti per la condotta del circolo, e minacciò di farli arrestare e chiudere il circolo; e sa che Guerrazzi richiamò i giornalisti e li rimproverò perchè eccitavano alla proclamazione della repubblica. Della condotta del Pigli Guerrazzi spesso si dolea, ed il testimone rammenta di averlo inteso dire: La Cecilia ha cominciato a rovinare Livorno, Pigli compisce l'opera. Il testimone andò a Livorno per ordine del Guerrazzi all'oggetto di sconsigliare i livornesi dal venire a Firenze a proclamare la repubblica; ma non riuscì a sventare del tutto la procella, e circa duecento livornesi vollero venire a Firenze. Guerrazzi chiamò a sè due di questi, e li esortò a farsi sconsigliatori presso gli altri onde non mandassero ad effetto il loro disegno. Il testimone accompagnò Guerrazzi nella spedizione lucchese, e dappertutto lo sentì parlare contro la proclamazione della repubblica; sa che Guerrazzi desiderò di rimanere solo alla testa del governo appunto per impedire la proclamazione della repubblica; ha sempre sentito dire da Guerrazzi che volea fare in modo che la costituente anzichè nuocere dovesse servire ad accrescere autorità e territorio al granduca; quando il popolo voleva la proclamazione della repubblica, Guerrazzi tenne per due giorni la municipale consegnata nelle caserme per averla pronta a reprimere i moti popolari. Guerrazzi parlava del granduca con riverenza ed affetto, e raccontando al testimone che avendo detto a S. A. che coi buoni del tesoro avrebbero pensato alla lista civile assai arretrata, il granduca avea risposto: No, pensate prima alle urgenze dello Stato, poi penserete a me: Guerrazzi aggiungeva: Vedi pover uomo è di ottimo cuore ed ama più il bene del paese che il suo particolare.

Il testimone narra poi il fatto del Baldasseroni, confermando quanto è stato deposto dal Leoni e dal Ballerini. Guerrazzi minacciò Niccolini d'esiglio, e lo fece espellere dall'assemblea. Nella mattina dell'8 febbraio la stanza di Guerrazzi fu invasa da molto popolo; e dopo la nomina del governo provvisorio Guerrazzi fu trascinato sotto le logge, perchè vi parlasse al popolo. Quando la municipale partì per i confini, Guerrazzi, aringandola, disse tra le altre cose: « Rammentatevi che, se torna il principe, non deve trovare sbocconcellato il territorio che ha lasciato; era avverso alla repubblica, e dopo averne combattuta la proclamazione con ragioni, vi gettava talvolta il ridicolo; onde il partito repubblicano lo avversava a sua volta, e lo ha anche minacciato di morte. Quando Guerrazzi era ministro correva voce che fosse prediletto dal principe. Senza Guerrazzi al governo provvisorio la Toscana sarebbe andata in rovina.

Sono dal presidente richiamati i testimoni Doni, Torrini, Rossi e Gattai.

*Doni* dice di avere trovato Torelli nell'anticamera del ministero dell'interno, quando tornò dall'accompagnare Montanelli alle stanze del Guerrazzi, cioè circa alle ore 3 antimeridiane del giorno 8 febbraio, e che ebbe dal Torelli ordine di andare a chiamare il Torrini.

*Torrini* non ricorda a qual'ora fu chiamato; per commissione di Torelli andò a chiamare Dragomanni ed i fratelli Mori.

*Rossi* depone d'aver ricevuto in quella notte verso le ore 2 l'ordine di servire il Torelli colla carrozza del governo, e di averlo condotto in via degli Albizi, poi sulla piazza S. Gaetano, ad una stamperia, e di essere venuto ad aspettarlo in Calzaioli; e quindi alla prefettura, ove Torelli parlò con un ufficiale di guardia. In seguito alle parole del Torelli il testimone rammenta di averlo prima condotto a casa Peruzzi, ma non ricorda di essersi fermato a casa del Chigi.

*Gattai* conferma l'esposto dal Rossi.

*Torelli* conferma egli pure, ma dice che prima di ogni altro chiamò Chigi e Peruzzi, come ne avea avuto ordine da Guerrazzi, che andò alla casa del Bardi per la ragione già addotta nell'esame, e per commissione di questi alla stamperia dell'*Alba*. L'ordine di chiamare Mordini il testimone lo ebbe dal Montanelli.

*Guerrazzi* dirige al testimone Torelli alcune dimande, alle quali rispondendo il detto testimone, depone che Guerrazzi a Livorno arringò la nazionale esortandola a restare attaccata al principato costituzionale; ch'esso testimone si trovò presente quando Guerrazzi ministro si recò al circolo per impedire una dimostrazione; e gli contesero dapprima la parola, poi lo lasciarono parlare come semplice cittadino; che Guerrazzi più volte ripetea che se egli fosse andato a Siena S. A. non sarebbe partita; che i repubblicani odiavano Guerrazzi; che sentì quando Guerrazzi, tornando dalla Camera nel giorno 8 febbraio, domandò sdegnato chi avea remosso dal suo uffizio il busto del granduca; che nella mattina dello stesso giorno Guerrazzi prima di andare alla Camera fece bruciare le carte particolari, che avea nel suo uffizio, perchè non credea di tornarvi.

*Doni*, richiamato dal pubblico ministero, depone di non rammentare che Guerrazzi gli dasse ordine di non lasciar passare da lui il Niccolini, e dice che quando questi volea passare era inutile ogni ordine. Non esclude di avere ricevuto tale ordine; ed anzi dice che può darsi lo abbia ricevuto. Afferma che Niccolini passava dal Montanelli con più libertà e più frequenza che non dal Guerrazzi.

*Torelli* interrogato dal pubblico ministero depone di aver visto Niccolini passare da Guerrazzi nella notte dal 7 all'8 febbraio, ma Guerrazzi non era solo nella sua stanza.

*Berti Filippo* di Firenze, impiegato alla Accademia delle Belle Arti, fece parte della deputazione che nell'ottobre del 1848 andò a pregare il principe, perchè nominasse un ministero addatto ai tempi.

Nell'8 febbraio il testimone seppe la partenza del principe insieme alla proclamazione del governo provvisorio; ed il senatore Corsini parlando con esso testimone si mostrò dispiacente di avere cagionato disturbo in Senato colla sua proposizione che il governo provvisorio dovesse reggere in nome del principe. Il Guerrazzi al testimone che gli parlava del bisogno di uscire dallo stato provvisorio, rispondeva di essere alle prese cogli esaltati e non potere fare tutto il bene che voleva, e sempre si mostrava avverso a repubblica. Ha sentito dire che un tal giorno in cui fu tenuta parola di restaurazione al Guerrazzi, egli se ne mostrò contento; ed i suoi colleghi dicevano che egli tendeva alla restaurazione, e che sempre il granduca lo avea prediletto sugli altri.

Il testimone non sa, ma suppone che il Mordini fosse portato al ministero per opera del Montanelli, perchè era molto legato con lui. Il testimone ha

sempre trovato Guerrazzi avverso alla repubblica, alla fusione avversissimo; e durante il ministero attaccatissimo al governo costituzionale; e perciò il partito esaltato gridava contro lui, che era barriera alle esorbitanze; ed ove egli fosse caduto nessuno avrebbe potuto governare il paese, poichè, a senso del testimone era l'unico capace di ricondurre la Toscana ad uno stato normale, e la votazione per la costituente mostrò che Guerrazzi era l'uomo in cui il paese riponeva tutta la sua fiducia.

Alle interrogazioni direttegli da Guerrazzi il testimone risponde rammentarsi che alcuni giornali dipingeano Guerrazzi colla coda; che le stanze di Guerrazzi erano ingombre di molta gente, ed una tal mattina tanta era la folla che il testimone non potè giungere sino a Guerrazzi; che era molto odiato dagli esaltati perchè non voleva aderire alle loro esigenze. Il testimone crede che nel marzo 1849 la Toscana, consultata col suffragio universale, avrebbe a grande maggioranza risposto in favore del principato costituzionale, che il voto emesso per la costituente fu libero malgrado che i circoli tentassero di dare una direzione alla votazione, e l'assemblea che ne risultò eletta era nella maggioranza favorevole alla monarchia costituzionale; diffatti si oppose sempre alla proclamazione della repubblica ed alla fusione con Roma.

*Casali Giulio Cesare* di S. Marino, domiciliato a Firenze, direttore del *Monitore Toscano*, depone che il ministero dell'interno ha sempre avuto un ufficiale suo proprio incaricato di soprintendere alla pubblicazione degli atti ufficiali. Ma sotto il ministero democratico e il governo provvisorio un tale abate Tognocchi, impiegato al *Monitore* andava spesso a pigliare gli atti al ministero senza aspettare che li mandassero. Guerrazzi al governo si adoperò e pregò il testimone ad adoprarsi perchè gli uomini d'ordine si stringessero attorno al governo. Per quanto diceasi da tutti, il Mordini fu promosso al ministero dal Montanelli. È ferma credenza del testimone che Guerrazzi abbia salvato la Toscana dall'anarchia.

*Bertani Giovanni*, di Livorno, negoziante, depone che una tal sera essendo in casa di Guerrazzi, vide giungere molta gente a rimproverarlo perchè non voleva proclamare la repubblica. Guerrazzi spesso ripeteva al testimone di essere affezionato al granduca, e che da questi era contraccambiato con affetto e stima. E così pure suonava la pubblica voce. Guerrazzi fu calunniato dai suoi nemici quando era per tornare libero da Portoferraio, e calunniato a segno che lo stesso governatore Bargagli se ne mostrò indignato. All'avvicinarsi delle elezioni Guerrazzi si allontanò da Livorno per non essere pretesto a scandali pubblici, poichè sapevasi che i suoi emuli s'adoperavano perchè non fosse eletto deputato; e non vi ritornò che quando vi fu chiamato da una deputazione di negozianti per rimettere l'ordine e la quiete nella città, al che riuscì adoperando la sua influenza ad inculcare devozione al principe. Ma se ne allontanò nuovamente prima che Montanelli vi giungesse.

Il testimone rammenta che dal sig. Biavati a Lucca gli fu mostrata una lettera del segretario sig. Allegretti, che scriveva: « Il povero Guerrazzi è tormentato dal partito esaltato che vuole scavalcarlo, e guai a noi se Guerrazzi si ritira »; sa che nelle strettezze del pubblico erario Guerrazzi sovvenne lo Stato coi suoi denari, ed il testimone ebbe dallo stesso ordine di versare una somma a lui appartenente nelle mani del signor ministro delle finanze; la paga di ministro era inferiore al lucro che Guerrazzi ritraeva dall'esercizio della professione legale; sa che nel 17 febbraio Guerrazzi scrisse al Mangini a Livorno perchè tutti gli amici di lui s'adoperassero ad impedire che una deputazione del circolo si recasse a Firenze per appoggiare una dimostrazione a favore della repubblica; sa che tanto il Pigli che La Cecilia eccitarono sempre il partito esaltato per attraversare i disegni del Guerrazzi. Il testimone talvolta vedendo il Guerrazzi assediato da tante esigenze, lo esortava a lasciare il potere, e questi una sera, nel febbraio, ristrettosi col testimone nella sua camera gli manifestò essere suo divisamento di richiamare il principe.

Il testimone poi riconosce una lettera a lui diretta dal Guerrazzi in risposta ad altra, con cui lo stesso testimone gli dava conto d'una dimostrazione repubblicana avvenuta in Livorno.

L'udienza è sciolta e la prosecuzione del giudizio rimandata al 17 dicembre 1852.

# INTERNO

## ATTI UFFICIALI

LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO. *(Continuazione, vedi il numero di ieri.)*

Capo III. *Dell'approvazione delle spese eccedenti i bilanci.*

Art. 21. È vietato lo storno di fondi da categoria a categoria di un bilancio approvato.

Lo storno da un articolo ad un altro della stessa categoria può essere autorizzato per decreto reale.

Art. 22. Ove si manifestasse la necessità di oltrepassare la somma assegnata ad alcune delle categorie del bilancio per gli oggetti nella medesima previsti, o di eseguire una spesa nuova non preveduta in apposita categoria, si provvederà con legge speciale, la quale determinerà i mezzi di farvi fronte.

Art. 23. Nell'intervallo fra le sessioni del Parlamento occorrendo casi di necessità ed urgenza, gli assegnamenti di fondi potranno venire autorizzati in via provvisoria da un decreto reale.

Questo decreto, preceduto da deliberazione del consiglio dei ministri, verrà controsegnato dal ministro di finanze, vidimato da quello cui l'eccedenza riguarda, ed inserito nel giornale ufficiale del regno.

Nella successiva sessione del Parlamento il ministro delle finanze presenterà un progetto collettivo per la conversione in legge di tutti i decreti di questa natura.

Capo IV. *Dei contratti.*

Art. 24. Tutti i contratti nell'interesse dello Stato avranno luogo a pubblici incanti in conformità dei regolamenti, salve le eccezioni indicate nell'articolo seguente od altrimenti stabilite dalle leggi.

Art. 25. Si possono stipulare contratti a partiti privati senza formalità d'incanti:

1. Per somministranze, trasporti o lavori, la cui spesa totale non ecceda le lire seimila, ovvero la cui spesa annuale non superi le lire seicento quando lo Stato resti obbligato per oltre sei anni;

2. Per gli acquisti di tabacco, e per rimonte di cavalli all'estero;

3. Per oggetti dei quali la fabbricazione è esclusivamente conceduta per privilegio d'invenzione;

4. Per gli oggetti che sono posseduti da un solo;

5. Per le opere, le macchine, e gli oggetti d'arte e di precisione, dei quali l'eseguimento non può essere affidato che ad artisti od operai distinti o per riparazioni e riduzioni di corredo militare;

6. Per coltivazioni, fabbricazioni e somministranze fatte a titolo d'esperimento;

7. Per le materie e derrate, che per la loro natura particolare, e per la specialità dell'impiego a cui esse sono destinate, si acquistano e si scelgono nel luogo della produzione, o si somministrano direttamente dai produttori stessi;

8. Per le somministranze, i trasporti e lavori che non hanno formato l'oggetto d'offerta negli incanti, o al riguardo dei quali non sono stati proposti che prezzi inaccettabili, in questo caso però, lorquando l'amministrazione ha stabilito e fatto conoscere un *maximum* di prezzo, essa non potrà oltrepassare questo *maximum*;

9. Per le somministranze, i trasporti e lavori che, in caso d'evidente urgenza prodotta da impreviste circostanze non possono ammettere i termini degli incanti, e per le provviste relative ai provigionamenti dei forti, le quali hanno per oggetto la sicurezze dello Stato;

10. Per le somministranze nelle carceri dello Stato, pel mantenimento dei ditenuti quando ne sia affidata l'amministrazione ad opere pie, non che per l'impresa del lavoro da somministrarsi ai carcerati e per lo smercio delle cose da essi manufatte.

Art. 26. In nessun contratto per somministranze o lavori si potranno stipulare pagamenti in a buon conto, se non in proporzione di un servizio fatto ed accettato.

Fanno eccezione al disposto di quest'articolo i contratti contemplati nel numero dieci dell'art. precedente.

Art. 27. I contratti nell'interesse dello Stato, il cui ammontare eccede le venticinque mila lire saranno comunicati in progetto al consiglio di Stato pel suo parere.

Sarà pure necessario il parere preventivo del consiglio di Stato ogniqualvolta si voglia procedere per mezzo di trattativa privata ad un contratto eccedente le lire due mila.

Tanto i sovra indicati, quanto quelli stipulati con formalità d'incanti che eccedono le lire sei mila, e quelli portanti alienazione di stabili, prima di essere resi esecutorii saranno pure comunicati al consiglio di Stato acciò ne esamini la regolarità.

Art. 28. I contratti sarano stipulati avanti i funzionari a tal effetto indicati per legge o per regolamento approvato con decreto reale, pubblicato ed inserto negli atti del governo.

Saranno poi resi esecutorii per decreto del ministro cui spetta. *(Continua)*

La *Gazzetta Piemontese* pubblica una lista di 39 pensioni.

## FATTI DIVERSI.

— Nelle notizie del mattino nel foglio di ieri dell' *Opinione* venne indicata per errore la diligenza Motta come quella che fu aggredita, oltre il corriere di Novara in vicinanza di Cigliano. Questo sinistro accdade, non alla diligenza Motta, ma bensì alla corriera di Vercelli.

*Scuola di declamazione.* Nel prossimo lunedì 4 aprile alle ore due pomeridiane, il signor avv. Franceschi leggerà nell'anfiteatro di chimica la prolusione al suo corso di declamazione.

*Ricerca artistica.* Non essendo lontana che di pochi mesi la pubblicazione dell'opera col titolo: *Luca Longhi, illustrato dal conte Alessandro Cappi*, l'autore, segretario dell'Accademia di belle arti in Ravenna, tiene suo debito di addoppiare testè le più accurate ricerche dirette specialmente a conoscere dove oggi si trovi il *ritratto di monsignor Giovanni Guidiccioni*, presidente di Romagna, operato l'anno 1540 dal detto pittore Longhi in detta città, a istanza di Annibal Caro, segretario del dotto prelato. Il conte Cappi non lasciò di ricercarne altresì in Lucca, patria del Guidiccioni, e potè di là sapere per cortesia degli illustri avvocato Fornaciari e professore Ridolfi, che presso la tuttora esistente nobile famiglia Guidiccioni non è quel *ritratto*, il quale (conforme lasciò scritto l'Armenini nei veri precetti della pittura) *fu predicato per maraviglioso in Roma da Michelangelo Buonarotti*; bensì due altri ritratti rappresentanti monsignore stesso, uno dei quali in figura intera con in mano un sonetto a encomio del Caro, pare copia di buon originale.

Chi fosse dunque per avventura posseditore del *ritratto* reso famoso dalla straordinaria lode di Michelangelo, o di qualsivoglia altra pittura del Longhi, che si potesse dubitare non fosse a notizia del conte Cappi, non indugi di grazia a renderne avvisato il medesimo in Ravenna (Stato Pontificio), affinchè possa a suo luogo farne ricordo.

Si pregano da ultimo i *giornalisti* a riprodurre (e ciò per amore delle arti gentili) il presente articolo nelle loro gazzette, sicuri di far cosa assai accetta all'autore dell'opera sopra citata, il quale per tale cortesia obbliga ad essi fin d'ora la sua più vera riconoscenza.

## CAMERA DEI DEPUTATI.

*Presidenza del presidente* RATTAZZI.

*Tornata del 31 marzo.*

L'adunanza è dal presidente aperta alle ore una e mezzo.

I segretari danno lettura del verbale della tornata di ieri e del sunto di petizioni.

La Camera non è in numero e si procede all'appello nominale; potutosi quindi, alle due, approvar il verbale, si passa all'ordine del giorno, che porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla

*Repressione della tratta dei neri e di qualunque commercio di schiavi.*

*Farina P.* dice, che dopo l'adozione dell'emendamento proposto nella seduta di ieri dal deputato Valerio, la commissione fu d'avviso che si dovesse sopprimere l'art. 2.

*Valerio* Quale pena sarà inflitta allora a chi violasse l'articolo 1°, col continuare anche dopo la promulgazione di questa legge a ritenere come schiavi quelli che prima possedeva a tale iniquo titolo?

*Farina P.*, relatore, dice che la commissione si rimise per questo al diritto penale, che contempla il caso di sequestro o detenzione di una persona.

*Valerio*: Nel nostro paese abbiamo l'azione della forza pubblica e quella della pubblica opinione; ma noi non possiamo, nel Brasile o in altro paese ove sia tollerata la schiavitù, far arrestare e condannare il delinquente. Mi parrebbe quindi conveniente il conservare la sola sanzione possibile in questo caso, quella cioè di dichiararlo indegno di deporre la sua scheda nelle urne elettorali, in cui si agitano i destini di un popolo libero; egli, che fu vile mercante di carne umana. Propongo quindi che siano restituiti i due primi alinea dell'art. 2° della commissione.

*Astengo*: Quanto alla penalità per la tratta ed il commercio di schiavi, provvede l'art 3. Quanto al possesso, osserverò che l'offesa fatta ad uno schiavo da un suddito sardo è come offesa fatta ad uomo libero, giacchè lo schiavo è uomo libero dal momento che cadde in potere di un nostro concittadino; sono quindi sufficienti le prescrizioni del Codice penale.

*Sineo* sostiene che il fatto di un cittadino che possegga schiavi in paese estero sfugge al diritto comune, e che è quindi necessario mantenere la redazione del Senato che lo priva dei diritti politici e civili.

*Sulis* dice che questa discussione troverà meglio il suo luogo all'art. 3.

*Sineo* dice non aver difficoltà, purchè resti bene inteso che non possa andar assolto il semplice possesso di schiavi.

« Art. 3. La tratta dei neri, e qualunque altro commercio di schiavi saranno puniti colle pene qui appresso stabilite:

« 1. Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano o patrono ed il sovracarico, come pure coloro che ne avranno riempito le funzioni, quantunque non inscritti sui ruoli di equipaggio: coloro che avranno armato o fatto armare il bastimento, gli assicuratori e prestatori di fondi che avranno scientemente partecipato all'armamento, saranno condannati ai lavori forzati a tempo; gli uomini dell'equipaggio, da tre a cinque anni di reclusione.

« Saranno applicate agli altri complici le disposizioni del Codice penale.

« 2. I crimini e delitti commessi contro la persona d'uno schiavo imbarcato saranno inoltre puniti a termini dello stesso Codice, con facoltà ai magistrati di aumentare di un grado le pene ordinarie.

« 3. Ogni altro fatto di commercio di schiavi sarà punito colla reclusione.

*Farini*: Le leggi non si fanno per proclamare principii, ma perchè siano eseguite, e perciò, scritto l'art. 1, bisogna aggiungerne un altro di sanzione contro coloro che continuassero a possedere uomini come schiavi. Si dice che a ciò provvede il Codice penale. Ma prima di tutto c'è differenza tra sequestro e schiavitù; poi, quali mezzi abbiamo pell'applicazione di quelle leggi contro il cittadino delinquente in paese estero, dove la schiavitù è tollerata? L'azione penale sarebbe quindi illusoria; ed assai più conveniente è la sanzione che privi dei diritti civili e politici il cittadino violatore di questa legge. Chi vuol possedere schiavi rinunci alla cittadinanza sarda; segua la fortuna, lasci la patria.

*Sulis* propone la seguente aggiunta:

« 4. Qualunque cittadino sardo, che, anche senza attendere al commercio attivo degli schiavi, mantenesse nondimeno in sua possessione degli schiavi, perderà i diritti e la qualità di cittadino. »

L'art. 3 è approvato nei suoi varii paragrafi e si apre la discussione sull'aggiunta *Sulis*.

*Lione* dice che lo schiavo fatto libero appena è posseduto da un suddito sardo, può però restare ancora con esso. Che se questo avesse ad usargli violenza, allora c'è il Codice penale.

*Sineo* insiste su ciò che si tratta di possesso di schiavi in paesi, in cui è ammessa la schiavitù e i cui tribunali darebbero ragione al possessore contro lo schiavo.

*Valerio*: Se noi potessimo innanzi ai tribunali di Cuba o della Nuova Orleans far valere il nostro Codice avrebbero ragione gli oppositori: ma non è così. Noi non possiamo quindi dare alla nostra legge altra sanzione che quella di privare il cittadino delinquente di quella sua qualità di cittadini.

*Farina P.* insiste su ciò che il Codice penale colpisce ogni ostacolo posto al libero esercizio del diritto degli altri.

*Sineo*: Noi possiamo sottoporre a giudizio il cittadino possessore di schiavi quando ritorni in patria; finchè resta fuori, la sola sanzione possibile è il privarlo dei diritti civili e politici.

*Lione*: Io voleva che dopo due anni il cittadino sardo fosse obbligato ad emancipare solennemente lo schiavo in di lui potere. Se ci accontentiamo della emancipazione di diritto, bisogna anche che ci rimettiamo al diritto comune, quanto alla sanzione; altrimenti bisognerebbe che attendessimo ad una diversa penalità per tutti i casi in cui le legislazioni estere dispongono diversamente dalla nostra. La perdita d'altronde dei diritti civili è una pena soltanto accessoria, e l'infliggerla isolata sarebbe in disarmonia col nostro sistema penale.

*Sineo*: Se il dep. Lione avesse fatta quella sua proposta, io l'avrei certo appoggiata; ma dopo votato l'art. 1 credo di men assoluta necessità una solenne emancipazione di quello che un'efficace sanzione penale. La pena della perdita dei diritti civili non può dirsi in disarmonia col nostro codice, che fu fatto in tempi in cui non vi erano diritti nè civili nè politici di sorta.

*Farini*: Io credo che la Camera, la quale votava ieri l'emendamento *Valerio*, non vorrà poi lasciare l'art. 1 senza sanzione, e quindi propongo la seguente aggiunta:

« Ogni cittadino sardo, possessore di schiavi in paesi esteri, è obbligato, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, a passare in loro favore un atto di emancipazione, sotto pena della perdita dei diritti civili e politici. »

Quest'aggiunta è approvata a grande maggioranza.

« Art. 4. Quando un bastimento per trasporto di schiavi sarà stato sorpreso in mare prima che alcun fatto di tratta abbia avuto luogo, le pene stabilite al n.° 1 dell'articolo precedente saranno diminuite di un grado.

« Se il bastimento sarà sequestrato nel porto in cui ne seguì l'armamento, prima della partenza, tutti coloro i quali abbiano scientemente concorso a fornire, armare od equipaggiare il bastimento, o ne abbiano in tutto od in parte assicurato il corpo, gli attrezzi od il carico, o vi abbiano in altro modo preso parte od interesse, saranno condannati al carcere per un tempo non minore di due anni, nè maggiore di cinque.

« In ambi i casi, non si farà luogo a procedimento, se non quando la prova dello scopo dell'armamento apparisca dalle disposizioni fatte a bordo o dalla natura del carico. » *(Appr.)*

« Art. 5. Ogni bastimento di commercio si presumerà dedito alla tratta dei neri, ed armato per essa, salva la prova contraria, se nell'installazione, nell'armamento, od a bordo di essa nave si rinverrà, nell'atto della cattura o del sequestro, alcuno degli oggetti qui appresso specificati.

« 1. Boccaporti muniti di inferriata e non semplicemente di sportelli di tavole intiere, e come li portano ordinariamente, i bastimenti di commercio.

2. Un maggior numero di scompartimenti nel corridore o sulla coperta di quanto sia in uso per le navi di commercio.

3. Tavole in riserva, predisposte per questo oggetto, o preparate per formare prontamente un doppio ponte, un ponte volante o un ponte detto a schiavi.

4. Collane di ferro.

5. Catene e manette in numero manifestamente maggiore delle occorrenti, per la polizia e disciplina di bordo.

« 6. Una quantità di acqua manifestamente maggiore di quella, che esigano i bisogni dell'equipaggio di una nave mercantile.

« 7. Una evidentemente superflua quantità di caratelli o altre botti, atte a contenere acqua, a meno che il capitano non produca un certificato della dogana del luogo di partenza, constatante che gli armatori hanno dato sufficienti garanzie perchè questi caratelli o botti siano unicamente riempiti di olio di palma o impiegati a tutt'altro commercio lecito.

« Una quantità di gamelle o bidoni considerevolmente maggiore di quella richiesta dall'uso dell'equipaggio di una nave mercantile.

« 9. Due o più caldaie di rame, od anche una sola evidentemente più grande di quanto lo esigono i bisogni dell'equipaggio di un bastimento di commercio.

« 10. Infine una quantità di riso, farina di

manioca del Brasile, o di cassade, di maiz o di grano d'India, manifestamente eccedenti i bisogni presunti dell'equipaggio, e che non fosse portata sul manifesto, come faciente parte del carico commerciale del bastimento.

« Gli oggetti contemplati agli alinea 6, 7, 8, 9, 10, del presente art. non saranno risguardati come presunzioni di tratta, se non quando la visita o sequestro del bastimento succeda:

« 1. Lungo le coste occidentali dell' Africa dopo il Capo Verde, sino alla distanza di 10 gradi dall'Equatore, ossia dal decimo grado di latitudine meridionale al 15 di latitudine settentrionale, e fino al 30 grado di longitudine occidentale, a partire da meridiano di Parigi.

« 2. Quando il bastimento sia scoperto o inseguito o visitato, entro una zona di 20 leghe di distanza dalle coste del Madagascar, di Cuba, di Porto Ricco e del Brasile.

« Le sovraindicate circostanze non saranno risguardate come presunzioni di tratta, quando provviste o disposizioni identiche si richiedano e si rinvengano in un bastimento destinato al trasporto di emigranti, giustificato con documenti autentici, emanati dalle autorità dello Stato.

*Valerio* propone la soppressione dell' ultimo alinea, che sarebbe non inutile solo quando fosse inserto in una convenzione internazionale.

*Farina P.* dice che i ritardi ingiustamente arrecati dagli incrociatori non sono pel diritto attuale indennizzati; e che si volle metter sott'occhio al governo questo caso, onde lo contempli nelle convenzioni future.

*Garelli*: O si volle semplicemente eccitare il ministero, e non era allora d'uopo d'un articolo di legge; o si volle fare una legge efficace, e non lo sarà che pei nostri tribunali e pei nostri incrociatori, giacchè per gl'incrociatori esteri potrebbe solo aver effetto una convenzione. Appoggio quindi la soppressione.

La soppressione di questo alinea è rigettata a gran maggioranza, ed approvasi l'articolo tale quale.

« Art. 6. Si presumeranno di aver avuto l'intendimento di favoreggiare la tratta:

1. Coloro, che faranno la vendita di un bastimento, nel quale concorra alcuno dei caratteri descritti negli alinea 1, 2, 3 dell' articolo precedente, senzachè risulti essere stato destinato al trasporto di emigranti;

« 2. Coloro che senza la licenza prescritta dall'articolo cinquantuno del regolamento della marina mercantile e dell' articolo 12 della legge penale del 13 gennaio 1827 avranno fatto ad un estero la vendita di un bastimento sulla costa occidentale d'Africa, compresa fra il Capo Verde e il decimo grado di latitudine meridionale, o sulle coste del canale di Mozambico e dell' isola di Madagascar.

*Valerio*: Questo articolo è il più importante della legge, la quale è fatta principalmente per impedire la vendita di negrieri costrutti nei cantieri liguri. Vorrei quindi che fosse veramente efficace e non so che penalità si possa applicare alla presunzione d'intendimento di favoreggiamento della tratta; non so poi nemmeno perchè si sieno menzionati gli alinea 1, 2, 3, e non gli altri 4 e 5, giacchè anche le collane di ferro e le catene e le manette sono essi pure segnali di bastimenti destinati alla tratta. Faccio quindi la proposta che siano anche questi due alinea inseriti nell' articolo.

*Farina P.*: Le collane e manette non fanno propriamente parte del bastimento; quanto alla penalità, l' art. 7 porta la confisca del bastimento stesso.

*Boncompagni*, ministro di grazia e giustizia, fa alcune osservazioni che c'è impossibile di raccogliere per le conversazioni della Camera e la debole voce dell' oratore.

*Valerio* propone che si dica:

« Art. 6. Si presumeranno avere avuto l' intendimento di favoreggiare la tratta *e soggiaceranno in ogni caso alla pena dei complici ecc.* » ed insiste anche nell' altra proposta, perchè chi vendesse un bastimento armato anche di manette e di catene, sarebbe anche in maggior indizio di aver voluto destinarlo alla tratta.

Ministero e commissione accettano il secondo emendamento e il primo è pure assentito dalla Camera all' unanimità, meno Bonavera e Gonnet.

*Bertini* fa osservare, quanto all' alinea 2°, che noi non abbiamo su quella costa nessun agente consolare, che possa rilasciare la licenza, secondo prescrive la legge 13 gennaio. Vero è che la commissione eccitò a questo riguardo il ministero ad una disposizione regolamentare; ed allora si dovrebbe in ogni modo parlare in genere di regolamenti in vigore, non di leggi speciali, che sono a quest' uopo insufficienti.

*Cavour C.* prega la Camera ad andar a rilento, giacchè su quella costa non si potrebbero stabilir consoli, per la repressione della tratta, senza un grasso stipendio.

*Bertolini*: Se non c'è gravi presunzioni che co tal commercio su quella costa si possa favorir la tratta, meglio sarebbe sopprimer l' articolo, appunto per questa difficoltà della licenza; ma se c'è grave presunzione, ci dev' essere anche qualche sanzione penale.

*Farina P.* e *Boncompagni* aderiscono alla soppressione.

*Valerio* propone invece che l' articolo sia rinviato alla commissione, onde, di concerto col ministero, veda di provvedere nel modo migliore. Il sig. ministro lesse nell'altra Camera una relazione, da cui risultava che le navi genovesi andavano a vendersi in quei mari, e che si erano fatte istanze dall' Inghilterra onde venissero impedite queste vendite.

*Farina P*: Bisognerebbe che la Camera si pronunciasse sul principio; se vuol proibire affatto la vendita su quelle coste o no.

La seduta è levata alle 5 e 1|2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani*

Seguito di questa discussione.

Bilancio di grazia e giustizia.

## NOTIZIE DEL MATTINO

*Milano*, 30 *marzo*. L'arcivescovo Romilli ha sospeso a *divinis* i parrochi Don Giuseppe Fansioli di Osco e Don Clemente Bertazzi di Quinto, entrambi di Val Leventina nel canton Ticino, perchè parteciparono all' insegnamento nel collegio di Pollegio, già seminario arcivescovile.

*Roma*. Secondo una corrispondenza parigina dell'*Indépendance Belge* vi sarebbe grande divisione d'opinioni nel Vaticano intorno al viaggio di Pio IX a Parigi. Egli sarebbe inclinato ad andarvi, ma il partito Antonelli vi si oppone. Invece sonvi altri cardinali, fra cui il cappuccino Recanati, promosso cardinale nell'ultimo concistorio, i quali appoggiano la risoluzione del papa.

Vuolsi che questo partito la vinca, nel qual caso, il cardinale Antonelli sarebbe costretto ad abbandonare l'ufficio di prosegretario di Stato e cederlo probabilmente al padre Recanati.

Si parlava molto a Roma d' una convocazione, che ad insaputa dell'Antonelli, il papa aveva ordinato al quirinale pel 7 aprile corrente, de' capipopolo de' rioni di Roma e di alcune altre grandi città. S'ignorava lo scopo di questa convocazione.

(*Corrispondenza particolare dell'* Opinione)

*Parigi*, 29 *marzo*.

Vi accennai, or sono alcuni giorni, alla voce sparsasi che il papa fosse per aderire alla domanda fattagli di venire a Parigi a consacrare l' imperatore, alla condizione però che sarebbe portata una variazione al codice Napoleone per ciò che risguarda il matrimonio.

La innovazione voluta dalla corte di Roma sarebbe, come vi dissi, che il matrimonio religioso dovesse precedere l'atto civile che costituisce la vera validità del contratto avanti la legge.

L'imperatore, che forse avrebbe aderito a qualche concessione di poca entità, dichiarò formalmente di non voler toccare al codice Napoleone, e che non sarebbe mai per annuire a domanda di tale natura, per cui ogni trattativa per il viaggio del papa in Francia puossi ritenere troncata.

Non si dubita qui che la Santa Sede fosse già persuasa che il governo francese non aderirebbe alla domanda di variare le proprie leggi, sottomettendo per tal modo un punto sì importante delle costituzioni del paese ad una pura idea di grandezza e fasto, e che perciò la domanda fatta dal papa non abbia altro scopo che di mascherare il suo rifiuto, appoggiato in questo suo divisamento anche dal gabinetto di Vienna, che non vede di buon occhio che la Francia prenda una influenza morale qualunque in Italia.

Gli affari d' Oriente continuano ad essere avvolti in una tal nebbia, che ne è impossibile distinguere la reale importanza. Anche l'*Ægyptus* non reca ulteriori notizie, fuori di quelle ricevute da Vienna, in data del 10, da Costantinopoli.

Se si deve prestar fede alle diverse corrispondenze giunte in questi giorni, le cose verrebbero a combinarsi amichevolmente, e come sicuro indizio di ciò, ci danno la notizia che non mancavano più che alcune formalità per costituire definitivamente la Banca nazionale; ed in vero, se le cose stanno in tal modo, convien dire che Costantinopoli sia meno agitata ed impaurita dall'arrivo del generale Menzikoff di quello che gli altri centri politici d' Europa.

Perderebbero quindi della loro importanza le nuove date da varii giornali tedeschi, che si preparassero grandi movimenti di truppe sulle frontiere turche, giacchè queste sono tutte anteriori alle ultime lettere di Costantinopoli.

La flotta francese, come avrete visto, lasciò il 23 corrente il porto di Tolone per recarsi nelle acque della Grecia, colle provvisioni per sei mesi. Se si può credere a quanto si dice, il gabinetto francese giudicherebbe ora come intempestiva questa mossa della flotta, quantunque non sia per rivocare un ordine che implica la parola data dalla Francia.

Il *Moniteur* di questa mattina porta due decreti: in uno vengono stabilite le persone che possono usare delle livree della casa imperiale colla relativa coccarda; nell' altro viene proibito ad ogni altra persona di farne uso.

Questi due decreti vennero motivati dall' essere comparsa alla passeggiata di Long-Champ, il venerdì santo, madamigella Rachel con un elegantissimo equipaggio a quattro cavalli, colle livree affatto simili a quelle della corte attuale, per cui alcuni posti militari, tratti in errore, gli resero gli onori militari, e che delle Guardie di Parigi a cavallo seguissero la sua carrozza, onde mantenere il buon ordine, sempre nell' idea che appartenesse alla casa dell' imperatore.

Non si vuol però attribuire tal fatto ad una idea prestabilita dalla parte della celebre attrice, poichè si asserisce che anche lo scorso anno comparve collo stesso equipaggio.

Ieri sera il ballo del corpo legislativo riescì assai affollato, ma non perciò brillantissimo, e come suole arrivare in occasione di tali feste era più una pena che un divertimento; ad ogni modo convien lodare il buon gusto che resse gli addobbi degli appartamenti.

L'imperatore vi arrivò assai tardi, cioè verso le undici ore e si ritirò poco dopo mezzanotte.

Questa sera viene annunciato che si recherà alla rappresentazione del *Barbiere di Siviglia* al teatro italiano. Lo spettacolo per la cura e l' impegno del direttore Corti riescì di tutta soddisfazione, e richiamò alla memoria dei parigini i bei tempi del teatro italiano.

Giovedì vi sarà ballo dalla principessa Matilde; le carte d'invito sono concepite nel medesimo modo che quelle dell' imperatore.

—o—

*Parigi*, 29 *marzo*. Un dispaccio telegrafico di Marsiglia annunzia la partenza della corvetta a vapore il *Catone* avente a bordo il signor di Lacour e le persone del suo seguito. La corvetta prese il largo il giorno 27 alle dieci ore del mattino.

Un altro dispaccio annunzia l'arrivo dell'*Ægyptus*, il quale però non reca notizie posteriori a quelle che si hanno per la via di Vienna.

Tutti i giornali sono d'accordo nel giudicare sotto un aspetto pacifico gli affari di Costantinopoli. Il ministero inglese ha creduto ciò non pertanto necessario di mandare un rinforzo all'ammiraglio Dundas. Questo rinforzo si compone di un vascello di linea e di due fregate a vapore.

Ecco il testo della risposta fatta dall' imperatore Napoleone alla deputazione del commercio inglese:

« Io sono estremamente sensibile a questa manifestazione. Essa mi conferma nella confidenza che mi ha sempre inspirato il buon senso della nazione inglese. Durante il lungo soggiorno che io ho fatto in Inghilterra io ho ammirato la libertà di cui gode in grazia della perfezione delle sue instituzioni. Ciononostante, per un momento l'anno scorso, ho temuto che l'opinione non venisse sviata sul vero stato della Francia e sui di lei sentimenti verso la Gran Brettagna. Ma non s'inganna a lungo la buona fede di un gran popolo, e l' ufficio che voi avete fatto presso di me ne è una prova manifesta. Dopo che io sono al potere i miei sforzi mirano costantemente a sviluppare la prosperità della Francia. Io conosco i suoi interessi: essi non sono diversi da quelli di tutte le altre nazioni civilizzate. Siccome voi, io voglio la pace, e per rassodarla io voglio come voi stringere viemmeglio i legami che uniscono i due nostri paesi. »

La dichiarazione presentata dalla deputazione del commercio inglese è scritta su di una pergamena della lunghezza di 92 piedi, e rivestita da 3950 sottoscrizioni.

— Il corrispondente del *Times* scrive da Parigi in data 27 marzo intorno alla questione dei sequestri in Lombardia:

« Vengo assicurato che si manifesta ancora una disposizione nel governo austriaco di perseverare nelle misure di rigore relativamente alle questioni pendenti fra esso, la Svizzera e il Piemonte. In una precedente occasione ha annunciato che i buoni uffici del governo francese erano stati domandati dalla Sardegna, e che era stato corrisposto a questa richiesta.

« Il ministro sardo a Vienna aveva infatti trovato dapprima qualche difficoltà per essere ricevuto dal ministro austriaco degli affari esteri, e dopo avere ottenuta una conferenza, il risultato ne fu tutt'altro che soddisfacente. Egli venne informato dal sig. Buol che non eravi alcuna necessità di entrare in spiegazioni sull' argomento dei rifugiati, poichè il ministro austriaco a Torino aveva già ricevute le sue istruzioni in proposito, e le avrebbe comunicate al governo sardo.

« Questa notizia fu spedita a Torino e produsse colà una penosa impressione, per il che il governo francese fu di nuovo pregato a interporre i suoi buoni ufficii. I servizi resi dalla Francia all' Austria, come anche al Piemonte in occasione dello scoppio di Milano, dei quali ho fatto menzione a suo tempo, porsero al governo francese una bella occasione di intervenire di nuovo.

« Il ricevimento del ministro sardo a Vienna fu alfine soddisfacente; la buona notizia fu comunicata a Torino, e le migliori speranze si nutrivano per una diminuzione dei rigori e delle ingiustizie verso i rifugiati. Recentemente però si rese evidente che queste speranze erano illusioni, e che l'Austria era decisa di perseverare. Non si spiega a quale causa sia dovuto questo cambiamento; a meno che non sia il risultato della rinnovazione dell'amichevole accordo fra l'Austria e la Russia.

## DISPACCI ELETTRICI

*Parigi, venerdì* 1 *aprile, ore* 10.

Nulla d'ufficiale.

A Nuova York il giorno 19 marzo si determinò in consiglio che sarebbero dimandate spiegazioni all'Inghilterra relativamente all'Honduras, e che il ministro della marina farebbe un rapporto sulle forze navali effettive di cui possono disporre gli Stati Uniti.

*Borsa di Parigi* 31 *marzo*.

| | In contanti | In liquidazione | |
|---|---|---|---|
| Fondi francesi | | | |
| 3 p. 0\|0 . . . | 79 35 | 79 70 | rialzo 40 c. |
| 4 1\|2 p. 0\|0 . | 103 15 | 103 25 | id. 15 c. |
| 1853 3 p. 0\|0 | 69 50 | | id. 50 c. |
| Fondi piemontesi | | | |
| 1849 5 p. 0\|0 . | 98 25 | | id. 25 c. |

G. Rombaldo *Gerente*.

CAMERA D'AGRICOLTURA E COMMERCIO

—o—

Borsa di commercio — Bollettino ufficiale *dei corsi accertati dagli agenti di cambio.*

31 marzo 1853

*Fondi pubblici*

1831 5 0|0 1 genn. — Contr. del giorno preced. dopo la borsa in cont. 97 25

1849 » 1 genn. — Contr. del giorno preced. dopo la borsa in cont. 97 75 90 90 98

Contr. della matt. in cont. 97 75 50 60

1851 » 1 dic. — Contr. del giorno preced. dopo la borsa in cont. 97 97

Contr. della matt. in cont. 96 50 97

*Fondi privati*

Az. Banca naz. 1 genn. - Contr. della matt. in cont. 1360 1360

Via ferr. di Savigliano 1 genn. — Contr. del giorno prec. dopo la borsa in cont. 505

*Cambi*

| | Per brevi scad. | Per 3 mesi |
|---|---|---|
| Augusta . . . . | 253 | 252 1\|4 |
| Francoforte sul Meno | 210 1\|2 | |
| Genova *sconto* . . | 5 0\|0 | |
| Lione . . . . . | 99 90 | 99 25 |
| Londra . . . . | 25 05 | 24 92 1\|2 |
| Milano . . . . | | |
| Parigi . . . . . | 99 90 | 99 25 |
| Torino *sconto* . . | 5 0\|0 | |

*Monete contro argento* (*)

| Oro | Compra | Vendita |
|---|---|---|
| Doppia da 20 L. . . . | 20 05 | 20 09 |
| — di Savoia . . | 28 70 | 28 76 |
| — di Genova . . | 79 23 | 79 40 |
| Sovrana nuova . . . | 35 12 | 35 21 |
| — vecchia . . . | 34 87 | 34 98 |
| Eroso-misto | | |
| Perdita . . . . . . | 2 40 0\|00 | |

(*) *I biglietti si cambiano al pari alla Banca.*


# Commerce et Industrie de Paris

—o—

MAISONS PRINCIPALES

—o—

A. Sax, rue St-George, 50. — Instruments à vent, cuivre et bois — à Paris, médaille d'or et croix 1849, médaille d'argent 1844; Prusse, médaille d'or 1846; Hollande, croix 1845; Belgique, médaille 1841; Londres, seule grande médaille.

Ch. Christofle et C., 56, rue de Bondy. — Créateurs de l'orfèvrerie argentée galvaniquement, à laquelle le public donne à tort le nom d'Orfèvrerie Ruolz; — médaille d'or 1844 et 1849; médaille à Londres.

D. Chevallier, ingénieur, Pont-Neuf, 15. — Optique, physique, mathématiques, etc. etc.

Gautrot ainé, 60, rue St-Louis. — Facteur d'instruments de musique en tous genres.

G. Violard, fabricant de dentelles, 4, rue de Choiseul. — A Bruxelles, 92. Montagne de la Cour.

Lahoche, 162 et 163. Galerie de Valois (Palais-Royal). — Porcelaines, cristaux, objets d'art.

Au Coin de Rue, 8, rue Montesquieu, et 18, rue des Bons-Enfants. — Nouveautés, soieries, châles, lingeries.

Rattier (†) et C., 4, rue des Fossés-Montmartre. — Manteaux imperméables en Caoutchouc, etc.

Aux Villes de France, 51, rue Vivienne, rue Richelieu, 104. — Soieries, châles et confection.

Wagner Neveu, rue Neuve-des-Petits-Champs, 47, ci-devant rue Montmartre. — Fabrique d'horloges publiques pour châteaux, usines, églises, chemin de fer, etc., métronomes; à Paris, médailles d'or 1842, 1844 et 1849; Londres, grande médaille et croix.

Orgue Melodium et orgues à percussion, système Martin Alexandre et fils inventeurs, 39, rue Merlay.

Monbro fils ainé, 18, rue Basse de rempart. — Curiosités et bronzes - Maison spéciale pour ameublements, ateliers de menuiserie: sculpture, ébenisterie.

Q. Raby, 12, Boulevard des Italiens, au 1r. — Horlogerie de Versailles, chronomètres, montres, pendules, etc.

Une demoiselle italienne, appartenant à une famille fort-honorable et ayant de très-bons répondants dans cette capitale, désire entrer, en qualité d'institutrice ou de dame de compagnie, dans une bonne maison, soit à Turin, soit à l'étranger.

Elle peut enseigner l'italien, le français, l'allemand, les éléments de la musique, ainsi que l'histoire, la géographie, le calcul, la calligraphie et les travaux d'aiguille.

S'adresser à Turin à madame la comtesse R. T. S., poste restante.

AVVISO SANITARIO

AL SESSO FEMMININO.

**ELETTUARIO MANDINA**

*Per correggere il ritardo o la totale mancanza di MENSTRUAZIONE.*

Unico deposito nella farmacia Bonzani.

Torino, Doragrossa, accanto alla portina n. 19.


Tip. C. Carbone.